



AREA-A6

Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 101 del 08.03.2020

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN RELAZIONE AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19**

Il Sindaco

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che ha interessato recentemente anche l'ambito territoriale regionale valdostano;

CONSIDERATO altresì che appare opportuno e doveroso adottare misure di reale contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui sopra, anche a livello territoriale comunale, vista la particolare diffusività virale del COVID-19;

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno urgentemente adottati in riferimento a vari settori della convivenza sociale in ambito urbano;

DATO ATTO che per il periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del D.P.C.M. 4 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020 sono stati già sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma restando la possibilità di svolgimento di dette attività formative a distanza, confermati con il nuovo D.P.C.M. 08.03.2020;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n° 97 del 06.03.2020 adottata in attuazione del D.P.C.M. 04.03.2020 e ravvisata la necessità di adottare nuove misure di contenimento in attuazione del D.P.C.M. 08.03.2020;

DATO ATTO che sono state altresì sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti sia in ogni luogo pubblico che privato;

DATO ATTO che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le Associazioni e le Società sportive, a mezzo del proprio personale medico

ID Atto:1616423

Pagina 1 di 5



sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

DATO ATTO che sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

CONSIDERATO che le società sportive concessionarie di impianti sportivi a gestione diretta ovvero delle palestre, dei campi da calcio, del campo da rugby-baseball, del campo scuola di atletica leggera hanno comunicato, in larga misura, la sospensione di ogni attività (allenamento e attività ufficiale);

VISTE le decisioni assunte dalla FISG, dalla FIPE, dalla FIT, dalla FIB e dalla FGI;

VISTA la comunicazione pervenuta in relazione all'attuale sospensione delle attività presso il Palaindoor;

DATO ATTO che sono sospese l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all'art. 101 (comprese le biblioteche) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42;

CONSIDERATO che l'attività di intrattenimento e socializzazione in generale ed in particolare rivolta ad anziani autosufficienti oppure rivolta ad anziani ospiti di strutture residenziali può comportare rischi diversi in relazione alle possibilità di contagio;

VALUTATO che anche la libera e completa fruizione degli spazi aggregativi di varie tipologie necessitano di una disciplina di contrasto alla diffusione del virus COVID-19;

VALUTATO altresì che gli spettacoli viaggianti vengono considerati già di per sé attrazioni pubbliche che possono creare forme di assembramento o aggregazione incontrollati;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e di tutte le pregresse e successive disposizioni attuative, delle direttive e delle circolari in materia;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 28 della Legge Regionale n. 54/1998 e s.m.i.;

### **ORDINA**

A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alla data del 3 aprile, ferma restando la necessità di eventuali ulteriori proroghe:

#### **SERVIZI SOCIALI COMUNALI:**

1. la sospensione delle attività di intrattenimento e socializzazione rivolti agli anziani autosufficienti;
2. la sospensione del servizio relativo ai centri diurni;



3. la sospensione delle attività integrative rivolte agli anziani ospiti delle strutture residenziali che comportino accesso alle stesse da parte di soggetti diversi dagli operatori di struttura;
4. la sospensione dei servizi di prossimità rivolti agli anziani autosufficienti che non rivestano carattere di urgenza e di tutte quelle attività non strettamente connesse a necessità urgenti e improcrastinabili;
5. la chiusura dei centri di incontro per anziani siti, rispettivamente, in Via Vuillerminaz, 7 e in Via Croix Noire, 38.

L'accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali per anziani del Comune di Aosta dovrà avvenire secondo le misure disposte dall'Assessorato Regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, e precisamente:

- limitare l'accesso ai casi strettamente necessari individuando per ogni ospite un unico congiunto/assistente autorizzato alle visite. Il visitatore si deve attenere all'osservanza di tutte le norme igieniche di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e deve essere in buona salute;
- vietare l'accesso a visitatori provenienti dalle c.d. "zone rosse".

Saranno comunque garantiti i servizi di carattere domiciliare a favore, in via prioritaria, delle persone bisognose, sole o facenti parte della c.d. "utenza debole".

#### IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:

Sono chiusi gli impianti sportivi comunali a gestione diretta ovvero: palestre, campi da calcio, campo da rugby-baseball, campo scuola di atletica leggera.

È chiuso lo stadio comunale del ghiaccio.

È consentito esclusivamente lo svolgimento delle attività federali (allenamenti e/o competizioni) presso il bocciodromo comunale, la sala comunale di ginnastica e la palestra di pesistica di Via Volontari del sangue, i campi comunali da tennis di Via Mazzini, con il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. 08.03.2020.

È chiuso l'impianto sportivo "Palaindoor".

Sono chiusi i campi sportivi di calcio a cinque siti in loc. Montfleury.

**ALTRE CASISTICHE:**

- La sospensione di tutti i servizi direttamente collegati e afferenti all'attività formativa e didattica della seguente tipologia: trasporti scolastici, servizio mensa o refezione, guardiana e la sospensione dell'utilizzo e della concessione di palestre scolastiche anche in orario extra scolastico fino alla data del 15.03.2020 salvo eventuali ulteriori proroghe disposte dall'Autorità statale competente;
- la sospensione di tutti gli spettacoli viaggianti e delle attività attrattive o turistiche itineranti ancorché in precedenza autorizzate o in corso di autorizzazione;
- la chiusura della Cittadella dei giovani, del cinema teatro Giacosa e della saletta di S. Grato di via De Tillier e della saletta d'arte di via Xavier de Maistre;
- la sospensione dell'attività didattica dell'Associazione Bandistica Città di Aosta, ivi comprese le sedute di prova fino al 15.03.2020 e la sospensione delle esibizioni pubbliche fino alla data del 03.04.2020;
- sono sospese le cerimonie funebri pubbliche e si stabilisce inoltre che l'utilizzazione delle sale annesse al Tempio Crematorio (Sala del Commiato e Sala delle Celebrazioni laiche) è consentita ai parenti più stretti nel pieno rispetto delle prescrizioni fornite nel D.P.C.M. 8 marzo 2020 e viene adeguata la capienza del numero di fruitori delle stesse alla metà rispetto a quello normalmente consentita al fine di assicurare l'applicazione della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro a carico del gestore;
- sono sospese le cerimonie civili pubbliche di competenza dell'Amministrazione comunale e si stabilisce che le stesse si svolgano in forma privata con la sola presenza dei testimoni e dei parenti più stretti; a tal fine la capienza del salone ducale è ridotta della metà rispetto a quella normalmente prevista al fine di assicurare l'applicazione della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
- l'utilizzazione di tutte le sale di proprietà pubblica riducendo la capienza del 50% rispetto a quella normalmente prevista, al fine di assicurare l'applicazione della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 03.04.2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente provvedimento cessa di produrre effetti l'Ordinanza sindacale n. 97 del 06.03.2020.

È fatto obbligo a tutte le Forze dell'Ordine e di Polizia Locale di rispettare la presente ordinanza e farla rispettare.



Eventuali violazioni alle prescrizioni fornite con il presente atto ordinativo saranno punite ex. Art. 650 del Codice Penale.

Il presente atto in conformità alla normativa vigente verrà trasmesso anche ai fini della sua corretta applicazione a:

- ⌚Presidente della Regione Valle d'Aosta nelle sue funzioni prefettizie;
- ⌚Protezione Civile
- ⌚Azienda USL
- ⌚Comando Carabinieri
- ⌚Questura della Valle d'Aosta
- ⌚Guardia di Finanza

È ammesso ricorso avverso il presente provvedimento contingibile e urgente al TAR della Valle d'Aosta entro 30 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla fine della pubblicazione.

In originale firmato:

Il Sindaco  
Fulvio Centoz

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i. e dell'art. 7 del regolamento comunale di organizzazione.

Per il Dirigente assente  
Il Funzionario PPO  
Fulvio Boero

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente ordinanza è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 8 marzo 2020

Il funzionario incaricato  
Davide Mammoliti